

A) STATUTI

Amministrazione regionale - Giunta

Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone

Statuto del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Approvazione delle modifiche agli articoli 1, 4, 5, 6, 18, 19 (ex l.r. 86/1983, art. 22-bis) (approvato con d.g.r. n. XII/3321 del 31 ottobre 2024)

Titolo 1 GENERALITA'

Art. 1 - Costituzione dell'Ente

1. In esecuzione della legge regionale 86/1983 e sue successive modificazioni e ai fini dell'adeguamento richiesto dalla legge regionale 12/2011, è istituito "l'Ente per la gestione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone" in sigla "Ente Parco di Montevecchia e Valle Curone".
2. Fanno parte dell'Ente i Comuni di **Airuno**, Cernusco Lombardone, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Sirtori, **Valgrehentino**, Viganò, e la Provincia di Lecco.
3. L'Ente è ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Art.2 – Sede – Finalità e funzioni dell'Ente

1. L'Ente ha lo scopo di gestire il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone istituito con l.r. 77/83, confluita nella l.r. 16/2007 art. 35, svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della l.r. n. 86 del 30 novembre 1983 e sue successive modificazioni in funzione delle esigenze dei cittadini dei Comuni facenti parte dell'Ente.
2. L'Ente, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve a tutte le funzioni delegate dalla Regione e da altri Enti e promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree ed immobili individuati nel piano di coordinamento territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco.
3. La sede dell'Ente è a Montevecchia presso Cascina Butto.

Titolo 2 ORGANI

Art. 3 – Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- la Comunità del Parco;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 4 – Comunità del parco

1. La Comunità del parco è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte dell'Ente e dal presidente della provincia o da loro delegati scelti tra i consiglieri ed assessori.
2. La delega e la revoca della rappresentanza per la partecipazione ai lavori della Comunità del parco devono avvenire per iscritto.
3. Ciascun ente associato aderisce all'Ente parco con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel successivo comma.
4. **Nell'assemblea della Comunità del parco, i rappresentanti degli enti esercitano le prerogative di voto come segue:**
 - **il rappresentante della Provincia di Lecco nella misura del 15%;**
 - **i rappresentati dei Comuni in misura proporzionale alle quote definite in proporzione al territorio inserito nel parco (con peso doppio) e alla contribuzione economica (con peso semplice) che viene determinata sulla base della popolazione, come disposto al successivo art. 19 comma 1 lettera a; la Comunità del parco, durante l'assemblea che approva il bilancio preventivo, procede alla definizione delle quote.**

Art. 5 – Attribuzioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco approva gli indirizzi generali e i programmi tecnico-finanziari per l'attività dell'Ente.
2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni della Comunità del Parco:
 - a) l'elezione e la revoca del Presidente;
 - b) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio di Gestione che devono essere scelti tra persone esterne ai componenti della Comunità del Parco ma residenti nei Comuni facenti parte dell'Ente;
 - c) la elezione del Revisore dei Conti;
 - d) la nomina dell'eventuale Comitato Tecnico Scientifico;
 - e) l'adozione delle modifiche dello Statuto;
 - f) l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei contributi a carico degli Enti facenti parte dell'Ente Parco;
 - g) la determinazione dell'eventuale rimborso spese al Presidente e agli Amministratori dell'Ente;
 - h) l'acquisto, la permuta, l'accettazione di donazioni o lasciti e l'alienazione di immobili e l'eventuale assunzione di mutui;
 - i) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e delle relative varianti;
 - j) la proposta alla Giunta regionale di istituzione e modifica del Parco Naturale;
 - k) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco;
 - l) l'approvazione dei Piani di Gestione dei Siti di Rete Natura 2000;
 - m) il parere sull'ammissione di altri Comuni che presenteranno richiesta;
 - n) l'espressione del parere obbligatorio preliminare all'approvazione da parte del Consiglio di Gestione dei regolamenti dell'Ente, della dotazione organica e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - o) la revoca del Consiglio di Gestione e del Presidente;
 - p) l'approvazione del regolamento di funzionamento dei lavori della Comunità del Parco.

Art. 6 – Funzionamento della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. La Comunità del Parco può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del Consiglio di Gestione o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La Comunità del Parco è convocata dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
5. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dell'Ente Parco. Presso la segreteria dell'Ente devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti della Comunità del Parco e dei Consiglieri degli Enti aderenti all'Ente Parco.
- 6. La Comunità del Parco è validamente costituita con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione all'Ente.**
7. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza del 51% delle quote di cui all'art.4 **e degli enti della comunità del parco**, salvo quanto diversamente disposto all'art.7 ed all'art.11. Le variazioni al PTC che coinvolgono modifiche urbanistiche per i singoli Comuni potranno essere assunte solo dopo aver acquisito il parere favorevole del Comune interessato.
8. I lavori della Comunità del Parco sono pubblici ed alle deliberazioni sono applicate le norme previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. L'Ente Parco compila un Albo di tutte le associazioni ambientaliste, agricole o produttive, venatorie e piscatorie, di promozione del territorio e dei fornitori di servizi turistici presenti ed operanti all'interno del Parco. A ciascuno dei predetti soggetti viene quindi richiesto di indicare un nominativo che lo rappresenti, purché di persona residente all'interno dei Comuni facenti parte dell'Ente Parco. La Comunità del Parco, con deliberazione assunta a norma del comma 7 art. 6, nomina i cinque rappresentanti indicati dalla l.r. 12/11 scegliendo fra i soggetti inseriti nell'Albo come precedentemente compilato dall'Ente.
9. Il Presidente deve riunire la Comunità del Parco, entro un termine non superiore a 20 giorni quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri della stessa che rappresentino almeno un terzo delle quote, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il Prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Art.7 – Composizione e durata del consiglio di gestione

1. Il consiglio di gestione è composto dal presidente dell'Ente, eletto dalla Comunità del parco, e da quattro membri, uno dei quali nominato dalla Giunta regionale, tre eletti dalla Comunità del parco. I componenti del consiglio di gestione sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli Enti Locali interessati dal Parco. L'elezione dei tre membri del consiglio di gestione avviene attraverso un voto a cui partecipano almeno i 2/3 degli Enti e delle quote, così come definite all'art.4 comma 4.

Per l'elezione si procede come segue:

viene compilata una lista, composta da un minimo di tre ed un massimo di undici nominativi, proposti dagli enti; ogni ente può proporre al massimo un nominativo; ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso in modo palese; risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Un ulteriore membro è eletto dalla Comunità del parco su designazione congiunta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; in caso di mancata designazione congiunta, da effettuare a cura delle organizzazioni professionali agricole di cui al presente periodo entro sessanta giorni dall'istanza del parco, la Comunità del parco, anche successivamente all'elezione degli altri componenti del Consiglio di gestione, elegge l'ulteriore membro del Consiglio di gestione in base alle designazioni pervenute, considerando anche la rappresentatività delle organizzazioni all'interno del territorio del Parco. In caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza del Consiglio, prevale il voto del presidente.

2. Quando per dimissioni o per altre cause vengono a mancare uno o più dei componenti del Consiglio di gestione, la Comunità del parco provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza con la medesima procedura di cui al precedente punto 1.
3. I componenti del Consiglio di gestione possono essere revocati da parte della Comunità del parco attraverso una deliberazione assunta con la maggioranza di 2/3 degli Enti e delle quote, così come definite all'art.4 comma 4.
4. Il Consiglio di gestione dura in carica per 5 anni e fino alla prima assemblea della Comunità del parco successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.
5. Non possono essere eletti o nominati componenti del Consiglio di gestione i membri della Comunità del parco.

Art.8 – Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione, ferme le competenze della Comunità del Parco di cui al precedente art.5, e secondo gli indirizzi forniti dalla Comunità del Parco, provvede a quanto possa occorrere per l'amministrazione dell'Ente e per il conseguimento delle sue finalità.
2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio di Gestione:
 - a) l'espressione del parere in merito alla nomina del Direttore e dell'eventuale Segretario dell'Ente;
 - b) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario per la presentazione alla Comunità del Parco;
 - c) l'assunzione del personale;
 - d) l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio;
 - e) la nomina delle commissioni tecnico-consultive, nonché il conferimento di incarichi di studio e di ricerca, di collaborazione amministrativa, tecnica, operativa e la determinazione dei relativi compensi;
 - f) la determinazione della dotazione organica dell'Ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - g) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
 - h) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
 - i) la fissazione di tariffe e prezzi per i servizi prestati;
 - l) ogni altro potere non espressamente attribuito alla Comunità del Parco o al Direttore.

Art.9 – Funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.
2. Il Consiglio di Gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto due componenti o il Direttore.
3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con posta elettronica o via fax spedite almeno 24 ore prima della riunione.
4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

Art.10 – Prerogative e responsabilità degli Amministratori

1. Al presidente ed agli altri amministratori dell'Ente per quanto attiene le aspettative ed i permessi, si applicano, con rinvio ricettivi, le norme previste dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Agli Amministratori si applicano, altresì le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
3. L'Ente assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
5. L'indennità del presidente e dei consiglieri è determinata dalla Comunità del parco entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 22 ter, comma 7, della l.r.86/83.

Art.11 – Presidente dell'Ente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'Ente. E' eletto dalla Comunità del parco con deliberazione assunta, in prima votazione, da una maggioranza dei 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art.4 comma 4; qualora in prima votazione non si ottenga tale maggioranza, l'elezione avverrà, dalla seconda votazione, con una maggioranza del 51% delle quote e di almeno sei enti. Il presidente deve essere residente nel territorio dei comuni partecipanti, ed avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.
2. In particolare, il presidente:
 - a) convoca e presiede la Comunità del Parco ed il Consiglio di Gestione e ne firma i processi verbali, in unione al segretario;
 - b) rappresenta l'Ente di fronte agli enti locali, le autorità regionali e statali ed i terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, previa l'autorizzazione a norma dello Statuto;
 - c) conferisce, sentito il Consiglio di gestione, l'incarico di direttore;
 - e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di gestione e della Comunità del parco;
 - f) attende a quegli altri adempimenti che gli siano demandati per legge o per statuto;
 - g) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio di gestione stesso nella sua prima adunanza successiva.
3. In caso di assenza od impedimento del presidente, lo sostituisce il componente del Consiglio di gestione più anziano di età.

4. Il presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima assemblea della Comunità del parco successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.
5. Il presidente può essere revocato dalla Comunità del parco con una maggioranza di 2/3 degli Enti e delle quote così come definite all'art.4 comma 4.
6. Il presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 12 – Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 quater della l.r. 30 settembre 1983, n.86 e dalla d.g.r.23 ottobre 2015 n.4226.
2. Il Direttore del Parco:
 - a) dirige l'Ente Parco;
 - b) rilascia i nulla osta e le autorizzazioni di competenza dell'Ente;
 - c) assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco ed assume le funzioni di Segretario qualora questi sia assente o non sia stato nominato;
 - d) qualora l'Ente non sia dotato di Segretario, il Direttore assume la responsabilità amministrativa e contabile, salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento degli uffici e dei servizi;
 - e) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio come definita dalla Giunta regionale.

Art.13 – Il Segretario

1. È prevista (salvo quanto al punto 4) la figura del Segretario dell'Ente.
2. Il segretario dell'Ente è incaricato dal Consiglio di Gestione, anche a termine, ed a tempo parziale.
3. Il Segretario sovrintende la gestione amministrativa e contabile dell'Ente, partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco redigendone i relativi verbali ed esprime i pareri previsti dalla legge.
4. In assenza del Segretario, o qualora il Consiglio di Gestione abbia ritenuto di non nominarlo, le sue funzioni sono svolte dal Direttore.

Art 14 –Revisore dei Conti

1. Nel rispetto del presente Statuto e delle leggi vigenti, la Comunità del Parco elegge un Revisore dei Conti che abbia residenza nella Provincia di Lecco o limitrofe e che sia iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori dei Conti o che ricopra od abbia ricoperto il ruolo di funzionario della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Il Revisore dei Conti rimane in carica per cinque anni e può essere eletto per un successivo quinquennio;
3. Al Revisore spetta un compenso entro i limiti determinati dalla Regione.
4. Il Revisore controlla la gestione finanziaria dell'Ente, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

Art. 15 – Comitato Tecnico-Scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dei Parchi, il Consiglio di Gestione dell'Ente può prevedere l'istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico, composto da un numero massimo di 3 (tre) componenti.
2. Ai componenti del Comitato spetta un gettone di presenza stabilito in occasione della nomina.

Art. 16 – Commissioni di studio

1. L'Ente può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite, su singoli problemi, dal Consiglio di Gestione.

Titolo 3
AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Personale

1. L'Ente ha propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina è determinata con apposito organico.
2. L'Ente, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge.

Art. 18 – Mezzi finanziari

1. L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:
 - a) finanziamenti ordinari e straordinari della UE, dello Stato, della Regione Lombardia e dell'Amministrazione provinciale;
 - b) finanziamenti di altri enti e soggetti privati;
 - c) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
 - d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi prestati;
 - e) contributi degli Enti partecipanti così come determinati annualmente dalla Comunità del parco;
 - f) proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, quelli derivanti da atti di liberalità e quelli derivanti dalle attività svolte dall'Ente.
2. L'Ente si avvale, previa apposita convenzione, del servizio di tesoreria di un istituto di credito che abbia uno sportello in uno dei comuni facenti parte dell'Ente **o nelle sue vicinanze**.

Art. 19 – Contributi degli Enti Locali partecipanti

1. Trattandosi di Parco Regionale le spese per il funzionamento dell'Ente e quelle sostenute per l'espletamento di funzioni e compiti affidatigli sono a carico della Regione Lombardia. Le spese che non venissero coperte dalla Regione Lombardia o dai contributi di cui ai punti a) b) c) dell'articolo precedente verranno così ripartite:

- a) **le spese generali per la gestione ed il funzionamento dell'Ente sono ripartite fra i Comuni partecipanti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre precedente alla data di approvazione dell'ultimo conto consuntivo; l'importo pro-capite viene definito in sede di votazione del bilancio preventivo con la maggioranza di 2/3 degli Enti partecipanti e dei 2/3 delle quote; l'Amministrazione Provinciale contribuisce con una somma pari al 35% della quota versata dai Comuni.**
- b) le spese inerenti gli investimenti per la realizzazione delle infrastrutture non coperte da contributi della Regione o da altre risorse di bilancio saranno ripartiti fra tutti gli Enti partecipanti secondo le percentuali di cui al precedente articolo 4 o secondo convenzione fra Ente Parco e singoli Comuni o Provincia partecipanti all'Ente, approvato dalla Comunità del Parco.
2. **Al fine di consentire un corretto riparto delle spese, il Consiglio di Gestione deve inviare agli Enti locali partecipanti lo schema di bilancio preventivo almeno 15 giorni prima della assemblea della Comunità del Parco convocata per la sua approvazione. Gli enti partecipanti inviano le loro osservazioni nei 10 giorni successivi.**
3. I contributi degli Enti Locali partecipanti devono essere versati di norma in due rate annuali con scadenza il 10 febbraio e il 10 luglio. Il Consiglio di Gestione può richiedere, in funzione delle necessità dell'Ente, versamenti secondo scadenze diverse.

Art. 20 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge.
3. Il bilancio deve essere deliberato in pareggio.
4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Titolo 4 PARTECIPAZIONE

Art. 21 – Partecipazione di Enti ed Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.
2. All'Ente si applicano le norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n.241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.
3. A tutti i Comuni facenti parte dell'Ente deve essere comunicato entro 30 giorni l'elenco dei provvedimenti assunti dal Consiglio di Gestione e dalla Comunità del Parco. Gli Enti possono richiedere copia dei documenti.
4. Al fine di garantire un costante collegamento con l'Ente, i Comuni facenti parte dell'Ente e la Provincia di Lecco possono nominare un uditore il quale parteciperà, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Art. 22 – Servizio volontario di vigilanza ecologica

1. È istituito nell'ambito del parco il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, ai sensi della l.r. 28.02.2005, n. 9 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le guardie ecologiche volontarie (GEV) collaborano con il personale dell'Ente alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del Parco.
3. Il Consiglio di Gestione nomina il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, e, sentito il suo parere, individua uno o più coordinatori con funzioni di supporto organizzativo.
4. Compete al Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica tutto quanto indicato all'art. 4, comma 2 della l.r. 9/2005.
5. Compete al Consiglio di Gestione l'organizzazione dei corsi di formazione delle Guardie Ecologiche.

Titolo 5
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Pubblicità degli atti

Per la pubblicità degli atti dell'Ente, l'affissione all'Albo Pretorio istituito presso la sede ufficiale dell'Ente fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti Locali.

Art. 24 – Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente qualora la gestione del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone non abbia a proseguire con apposito Ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti Locali partecipanti secondo criteri da stabilirsi dalla Comunità del Parco e/o dalla Regione Lombardia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 25 – Richiamo alle leggi

Per quanto non sia nel presente Statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Ente, le norme stabilite dal D.Lgs.267/2000, l. 394/91, l.r. 86/83, e da ogni altra disposizione legislativa nazionale o regionale in materia di aree protette successivamente approvata.